



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO

N. 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE – RICOGNIZIONE STRUMENTI ATTUATIVI.

L'anno duemilaquattordici addì ventitré del mese di Gennaio, alle ore 18.00, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità di rito sono stati convocati i componenti di questa Giunta Municipale.

Sono presenti:

DEBERNOCCHI Ivo

Sindaco

NICOLINO Pietro Lorenzo

Vice Sindaco

FRESIA Angelo

Assessore

NICOLINO Giorgio

Assessore

E' assente giustificato:

PENNACINO Anna Maria

Assessore

E così in numero legale per deliberare.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dr.ssa CHIABRA Maria Gabriella.

Il Signor Ivo Debernocchi nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Nucetto è dotato da anni di un sistema permanente di valutazione come risulta da Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 04/04/2000;

CONSIDERATO che il Decreto 150/2009 (cd. Brunetta) ha innovato la materia di valutazione delle performance del personale ma non è direttamente applicabile agli enti locali, se non per alcuni aspetti di principio individuati dalla norma;

RILEVATO che :

- l'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009 pone l'obbligo di adottare il piano della performance;
- tale norma non è applicabile agli enti locali neppure in via di principio;
- essa impone l'adozione di un documento programmatico triennale, il Piano della performance, entro il 31 gennaio di ogni anno, attraverso cui vengono individuati e assegnati ai dirigenti gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi. La mancata adozione del Piano comporta automaticamente il divieto di assunzione di personale e di conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati oltre al divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili;
- si può comprendere come per gli enti locali il termine del 31 gennaio per l'approvazione del Piano della performance sarebbe difficilmente conciliabile con i termini di approvazione del bilancio di previsione, in quanto è difficile sanzionare la mancata adozione del piano in assenza di una previsione di bilancio;
- a tal proposito, a titolo esemplificativo ed a conferma di quanto affermato, i termini di approvazione del bilanci nel corso degli ultimi anni sono stati stabiliti dal legislatore come di seguito:
anno 2011: 30/06/2011
anno 2012: 31/10/2012
anno 2013: 30 giugno 2013 – poi 30 settembre – poi 30 novembre
- il piano della performance, nella sua prima parte, appare estremamente simile e del tutto assimilabile alla relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione, che ha durata triennale e specifica programmi ed interventi, indicando anche gli obiettivi generali, cui l'ente intende mirare. Nella seconda parte, invece, è del tutto sovrapponibile al piano esecutivo di gestione (o in alternativa al Piano risorse ed obiettivi - PRO) il documento di programmazione gestionale tipico dell'ordinamento locale;
- la teoria più persuasiva appare dunque quella che afferma che gli enti locali, approvando in Consiglio la relazione previsionale e programmatica, nella sostanza approvano il piano triennale della performance, mentre la determinazione degli obiettivi, dei misuratori e delle assegnazioni alla dirigenza, invece, sia frutto dell'approvazione del piano esecutivo di gestione, di competenza della Giunta;
- d'altra parte il ciclo di gestione della performance inizia con la fase della programmazione e pianificazione con la traduzione operativa degli indirizzi e degli obiettivi per svilupparsi poi nelle successive fasi di monitoraggio, misurazione e valutazione con esito finale nella premialità e rendicontazione;
- in sostanza la programmazione è una funzione politica perché definisce l'orientamento dell'azione amministrativa indicando le priorità ed i traguardi che l'organizzazione si prefigge di raggiungere e che presentano un grado di rilevanza rispetto ai bisogni dei cittadini e del territorio e che la pianificazione deve essere direttamente ispirata alla programmazione e finalizzata a realizzarne le aspettative;

DATO ATTO che l'art. 5, comma 11 e seguenti, della Legge n. 135/2012 ha previsto dei criteri per la valutazione delle performance riguardanti l'attività delle amministrazioni locali;

RILEVATO che questi criteri, tuttavia, sono vincolanti solo per gli enti privi di un sistema di verifica; l'art. 5, infatti, ha una funzione suppletiva e sostitutiva nei confronti di quelle amministrazioni che nonostante le preesistenti disposizioni normative e contrattuali, non si sono ancora provviste di un valido e funzionante sistema di valutazione;

Il Comune di Nucetto (438 abitanti) da anni si è dotato di un sistema permanente di valutazione e verifica le prestazioni di tutto il personale esplicito sulla base di parametri e criteri predeterminati, attraverso il “Nucleo di valutazione”;

DATO ATTO che sono quindi pienamente rispettati i disposti di legge e le Delibere della CIVIT (con particolare riferimento alla Delibera n. 111 del 22/10/2010);

RICHIAMATE le linee guida dell'ANCI in materia di ciclo della performance;

CONSIDERATO, inoltre, che il Comune di Nucetto ha sempre eseguito nel corso degli anni il controllo di gestione, già previsto nel vigente Regolamento Comunale di Contabilità e, da ultimo, si è dotato dell'apposito Regolamento per il controllo di gestione variamente articolato, secondo quanto previsto dal D.L. 174/2012;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Segretario Comunale circa rispettivamente la regolarità tecnica-procedimentale e il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Finanziario ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime, favorevole e palese,

DELIBERA

1. Di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo.
2. Di riconoscere che il Comune di Nucetto, in ossequio alla previgente normativa, ai Regolamenti Comunali di organizzazione e di contabilità, al D.L. 150/2009, alla Delibera CIVIT n. 111/2010 nonché alla Legge n. 135/2012 e tenuto conto delle linee guida dell'ANCI in materia di ciclo delle performance ha da anni adottato un sistema di programmazione e controllo delle performance nonché di valutazione permanente di tutto il personale – nucleo di valutazione.
3. Di riconoscere in particolare che il processo di programmazione e controllo delle performance di cui al punto precedente è contenuto:
 - nelle linee programmatiche dell'amministrazione,
 - nelle relazioni previsionali e programmatiche che si sono sviluppate negli anni su periodi triennali, mentre la pianificazione del bilancio annuale è stata attuata attraverso il PEG previsto quale definizione degli obiettivi e dei controlli,
 - negli adempimenti previsti dal controllo di gestione, già oggetto di disciplina nel regolamento di contabilità, recentemente implementato come da previsione della normativa intervenuta con il D.L. 174/2012,
 - nelle relazioni annuali sul rendiconto delle gestioni,
 - nelle valutazioni del Nucleo di Valutazione che, sulla base dei criteri permanenti predeterminati, è l'organo deputato alla valutazione del personale dipendente ed è composto dal Segretario Comunale, da due esperti esterni, mentre la valutazione del Segretario è di competenza del Sindaco;

4. Di riconoscere che, tenuto conto delle dimensioni e della struttura dell'Ente nonché del numero dei dipendenti, come già avvenuto per gli anni pregressi, anche per il corrente esercizio saranno considerati a valere come piano della performance gli atti di programmazione tipici degli enti locali quali la relazione previsionale e programmatica al bilancio preventivo e pluriennale, il Piano risorse ed obiettivi (o PEG) e come modalità di misurazione quelle già in uso ed utilizzate come base per la misurazione e valutazione delle performance.

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267.